



Raccomandazione di contabilizzazione

Finanziamento delle spese per misure di protezione dei minori stazionarie

1. Situazione di partenza

A febbraio 2021 il Gran Consiglio ha approvato una revisione parziale della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC; CSC 210.100). Tale revisione parziale è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. L'art. 63a LICC riveduto disciplina il finanziamento delle spese di misure di protezione dei minori stazionarie. A titolo di novità il comune del domicilio civile del minore interessato è tenuto ad assumere o ad anticipare le spese di misure di protezione dei minori stazionarie (art. 63a cpv. 3 LICC). Ciò si verifica se è data una decisione o una raccomandazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), del giudice oppure una raccomandazione di un'altra autorità specializzata in materia di protezione dei minori condivisa dall'APMA e nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi (art. 63a cpv. 3 LICC).

I detentori dell'autorità parentale devono partecipare alle spese di misure di protezione dei minori stazionarie sotto forma di un contributo dei genitori (art. 63a cpv. 4 LICC). Il contributo dei genitori ammonta ad almeno dieci franchi al giorno. Se i detentori dell'autorità parentale non sono in grado di versare un contributo dei genitori per ragioni economiche, l'ente pubblico competente per la loro assistenza di diritto pubblico si fa carico di tale contributo. I comuni trasferiscono al Cantone l'80 % per cento dei contributi dei genitori a favore di un fondo intercomunale (art. 63a cpv. 6 LICC)

I comuni possono chiedere al Cantone il rimborso del 95 % delle spese delle misure di protezione dei minori stazionarie (art. 63a cpv. 5 LICC). I rimborsi sono a carico del fondo intercomunale. Le spese nette a carico del fondo intercomunale vengono fatturate ai comuni nell'anno seguente, in rapporto alla popolazione residente permanente (STATPOP).

I comuni possono computare le loro spese nette per le misure di protezione dei minori stazionarie (5 %) nonché la loro quota di partecipazione alle spese nette ripartite in maniera solidale del fondo intercomunale, al netto del 20 % trattenuto dei contributi dei genitori, nel quadro della perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS).



2. Raccomandazione di contabilizzazione

Funzione 5440 protezione dell'infanzia e della gioventù (in generale) *

*In alternativa può essere utilizzata anche la funzione "5720 aiuto sociale secondo la legge" dato che le spese possono essere computate nel quadro della perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS).

Gruppo specifico	Designazione	Osservazione
3631.01	Spese nette ripartite in maniera solidale del fondo intercomunale	Queste spese vengono fatturate ai comuni sempre nell'anno successivo.
3631.02	Quota del Cantone al contributo dei genitori	L'80 % del contributo dei genitori (cfr. gruppo specifico 4637) deve essere versato al Cantone a favore del fondo intercomunale.
3637	Misure di protezione dei minori stazionarie	Finora le spese erano in sostanza a carico del detentore dell'autorità parentale. Ora il comune è tenuto a farsi carico di queste spese. Ai sensi della continuità si raccomanda di continuare a utilizzare il gruppo specifico 3637.
4260	Rimborso / partecipazione alle spese da parte del Cantone	Il 95 % delle spese proprie delle misure di protezione dei minori stazionarie può essere rimborsato dal Cantone.
4637	Contributo dei genitori alle misure di protezione del minore	I detentori dell'autorità parentale devono partecipare alle spese con un contributo dei genitori.

3. Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul finanziamento delle spese per misure di protezione dei minori stazionarie sono disponibili sul sito web dell'Ufficio cantonale del servizio sociale al link seguente.

[Protezione dei minori e degli adulti – Finanziamento dei provvedimenti \(gr.ch\)](http://www.afg.gr.ch)